



CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)



ORDINANZA

N.361 DEL 10/11/2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19.

Data Pubblicazione 10/11/2020
L'incaricato all'Albo Pretorio

IL SINDACO

Visto l'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833, in materia di igiene e sanità pubblica;

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con il quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ;

Letto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020,n.45, convertito nella legge 5 marzo 2020, n.13;

Visto il Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020 ad oggetto "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31/01/2021" e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

Visti i DPCM applicabili sull'intero territorio nazionale le cui disposizioni sono riferite a medesima emergenza;

Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 08/10/2020, di cui all'allegato n.9 in relazione alle attività consentite dal DPCM 3 novembre 2020, pubblicato in G.U. il 04/11/2020 ed in vigore dal 05/11/2020;

Viste le Ordinanze emesse dal Presidente della Regione Campania in ordine alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

Considerato che, le disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, dei Decreti - Legge e le Ordinanze della Regione Campania che si stanno susseguendo, pongono come obiettivo di carattere principale quello di ridurre ogni occasione di possibile contagio.

Preso atto della continua crescita del numero dei soggetti riscontrati positivi al COVID-19 e del fatto che tra essi molti hanno avuto contatti stretti con rilevato numero di soggetti per la qual cosa i dati recenti sono suscettibili di considerevole aumento;

Ritenuto che, la descritta situazione impone l'adozione di ulteriori misure restrittive di estrema urgenza, aggiuntive rispetto a quelle vigenti, volte ad evitare episodi ed occasioni di contagio e a garantire la sicurezza di quei cittadini che circolano per motivi strettamente necessari alla collettività o comunque indifferibili;

Letto l'art. 1 del D.L. n. 33/2020 che fa salva la possibilità per i Sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare una situazione di aggravamento del rischio sanitario riguardante il solo territorio comunale o parte di esso, potendo introdurre unicamente misure più restrittive rispetto a quelle già in essere, esclusivamente nell'ambito delle attività di competenza sindacale;

Viste le proprie precedenti ordinanze emesse sempre per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto opportuno ottimizzare gli sforzi tesi al contenimento del contagio fino ad ora messi in campo da tutta la popolazione;

Fermo restante tutte le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del COVID-19 già in essere e le limitazioni previste dalla cosiddetta "Zona Gialla";

Visto l'art 32 della Costituzione italiana che tutela il diritto alla salute;

Visto l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA E RIBADISCE

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al **29/11/2020** salvo proroghe e ss.mm.ii., legate all'andamento epidemiologico:

- la **chiusura dalle ore 20:00 alle ore 5:00** del giorno seguente, di tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale, fatta eccezione per le c.d. "cassette dell'acqua", i distributori automatici presenti presso le farmacie e parafarmacie nonché quelli presso tabaccai per i soli prodotti del monopolio di Stato e non alimentari;
- a tutti gli esercenti di **sanificare** i propri locali esponendo con cadenza **settimanale** all'esterno dell'attività, in modo ben visibile, la documentazione attestante l'avvenuta sanificazione ed i prodotti utilizzati;

- per tutte le piccole e medie strutture di vendita, è fatto obbligo di esporre all'esterno dell'esercizio, un cartello indicante il numero massimo di avventori che possono trovarsi contemporaneamente all'interno dei locali, in base alla superficie netta calpestabile, in modo da garantire il distanziamento sociale secondo le normative vigenti;
- per gli esercizi commerciali che utilizzano carrelli per la spesa, **igienizzare** gli stessi, nonché le postazioni cassa almeno due volte al giorno;
- tutti gli esercenti dovranno effettuare pulizie con prodotti igienizzanti almeno una volta al giorno;
- ai bar **non è consentito** il servizio ai tavoli nei giorni prefestivi e festivi;
- per tutti gli esercizi di ristorazione e bar, **non è consentito** trasmettere e far assistere al pubblico le competizioni sportive sui monitor;
- agli amministratori dei condomini di provvedere, con cadenza mensile alla **sanificazione** degli spazi ad uso comune, ed esporre in modo ben visibile all'ingresso, la documentazione attestante l'avvenuta sanificazione degli stessi ed i prodotti utilizzati;
- nei condomini è **obbligatoria** la sanificazione degli spazi di uso comune qualora siano accertati casi di condomini positivi al Covid 19.
- restano **chiusi** il mercato settimanale, Piazza Europa, Biblioteca Comunale "Raffaele D'Avino" ed il cimitero comunale salvo apertura per operazioni indifferibili e urgenti.
- continua la sospensione delle attività didattiche in presenza, per tutte le Scuole di ogni ordine e grado.
- è prorogata la sospensione delle attività di Circoli Ludici e ricreativi.
- è prorogato il divieto di forme di aggregazione e/o riunioni, al chiuso e all'aperto, anche connesse ad eventi celebrativi, che si svolgano in forma di corteo (ad esempio cortei funebri) e comunque non in forma statica e con postazioni fisse; le stesse sono limitate ai soli familiari congiunti dei de cuius.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto legge 33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del citato decreto legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

DEMANDA al Comando di Polizia Municipale, a tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE La notifica della presente ordinanza:

Alla Prefettura di Napoli;

Alla Regione Campania;

Alla competente ASL Napoli3sud;

Al Comando di Polizia Municipale;

Al Commissariato di polizia di San Giuseppe Vesuviano;

Alla Stazione Carabinieri di Somma Vesuviana;

AVVISA

Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune di Somma Vesuviana nonché sul sito istituzionale dell'Ente; **Di assicurare** la massima diffusione anche attraverso la stampa locale ed ogni altro mezzo di informazione possibile;

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Campania nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Dott. Salvatore Di Sarno